

Serie Ordinaria n. 16 - Martedì 14 aprile 2026

## D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.g. 8 aprile 2026 - n. 4485

Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia e il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia, ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, finalizzato alla promozione di interventi in favore dei minori figli di persone in esecuzione penale nell'ambito dell'iniziativa regionale «Giocattolo sospeso»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Richiamati:

- la legge 354/1975 «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà»;
- la legge 94/2013 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena»;
- la legge 10/2014 «Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»;
- la legge n. 67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;
- la legge n. 117/2014 «Conv. in l. del d.l. 92/2014: Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria»;
- il d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», integrato dal d.p.r. 449/88 e dal d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272, quale quadro normativo di riferimento per l'intervento dei servizi per l'area minorile»;
- il d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà»;
- il d.lgs. n. 2 ottobre 2018, n. 121 «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103»;
- il d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
- il d.p.c.m. n. 84 del 15 giugno 2015, regolamento di riorganizzazione del Ministero di Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche (art. 2 Dipartimenti del Ministero, art. 7 Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);
- il decreto del Ministro della Giustizia 5 dicembre 2012 approvazione della carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare il relativo Art. 15 che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Visti:

- la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 recante «Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria» la quale dispone che Regione Lombardia:
  - all'art. 1 c. 1 «concorre con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile a tutelare la dignità e i diritti delle persone adulte e minori sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e, in particolare, promuove azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società e a favorire il minore ricorso possibile alle misure private della libertà»;
  - all'art. 6 c. 1 «sostiene e finanzia interventi e progetti in area penale interna ed esterna volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia,

con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori»;

- la legge regionale 14 dicembre 2004 n. 34 recante «Politiche regionali per i minori» la quale dispone che Regione Lombardia:
  - all'art. 1 c. 1 «adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati»;
  - all'art. 2 c. 1 lett. b) «sostiene le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza».
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale in data 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), che prevede al Pilastro n. 2 «Lombardia al servizio dei cittadini» - Ambito 2.2. «Sostegno alla persona e alla famiglia» - Obiettivo strategico 2.2.2. «Promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità» - Azione 2.2.2.2 «Sostenere interventi a favore di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e loro famiglie» la promozione di logiche di sistema tra misure regionali e nazionali e tra le diverse aree di bisogno al fine di contrastare l'esclusione sociale e migliorare la capacità di lettura dei bisogni;

Dato atto che:

- Regione Lombardia promuove annualmente l'iniziativa solidale «Giocattolo sospeso», in collaborazione con Associcattoli, quale azione di responsabilità sociale diffusa e di coinvolgimento della comunità regionale in favore dei minori e delle famiglie che vivono situazioni di fragilità;
- il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia coordina gli istituti penitenziari del territorio regionale, nei quali sono garantiti momenti di incontro tra persone in esecuzione penale interna e loro famiglie, inclusi figli minori;
- le Parti riconoscono l'interesse pubblico comune a promuovere condizioni ambientali e relazionali adeguate alla tutela del benessere psico-emozionale dei minori;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare lo schema di Accordo tra Regione Lombardia ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia - Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 nell'ambito di una cooperazione istituzionale finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune riconducibile al riconoscimento della centralità del minore quale soggetto di diritti, portatore di bisogni specifici di natura affettiva, relazionale ed evolutiva;
- di stabilire che il perfezionamento dell'obbligazione giuridica tra Regione Lombardia e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo tra le parti;
- di stabilire che l'attuazione dell'Accordo non cagione oneri al vigente bilancio di Regione Lombardia;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it);

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità;

Richiamate la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i successivi Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare lo schema di Accordo tra Regione Lombardia ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

per la Lombardia – Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – da stipularsi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 nell’ambito di una cooperazione istituzionale finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune riconducibile al riconoscimento della centralità del minore quale soggetto di diritti, portatore di bisogni specifici di natura affettiva, relazionale ed evolutiva;

2. di stabilire che il perfezionamento dell’obbligazione giuridica tra Regione Lombardia e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia è subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo tra le parti;

3. di stabilire che l’attuazione dell’Accordo non cagione oneri al vigente bilancio di Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it);

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all’art. 23 del d.lgs. 33/2013;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale  
Francesco Maria Foti

— • —



**ALLEGATO A**

**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 15, LEGGE 7/08/1990 N.241 E SS.MM.II**

**INIZIATIVA REGIONALE "GIOCATTOLO SOSPESO"**

**Accordo per l'attuazione dell'iniziativa regionale "Giocattolo sospeso"**  
**(Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15, Legge 7/08/1990 n.241 e ss.mm.ii)**

**TRA**

la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, CAP 20124 (C.F. 80050050154), rappresentata dal [...],

**E**

Il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Lombardia, con sede Via Pietro Azario n. 6 - CAP 20123 - Milano (C.F. 80118570151), rappresentata dal [...],

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

**VISTI**

- a. la Legge 354/1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";
- b. la Legge 94/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena";
- c. la Legge 10/2014 "Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria";
- d. la Legge n. 67/2014 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
- e. la Legge n. 117/2014 "Conv. in L. del DL. 92/2014: Disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria";
- f. il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", integrato dal D.P.R. 449/88 e dal D.lgs. 28 luglio 1989 n. 272, quale quadro normativo di riferimento per l'intervento dei servizi per l'area minorile";
- g. il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- h. il D.lgs. n. 2 ottobre 2018, n. 121 "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103";
- i. il D.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";
- j. il DPCM n. 84 del 15 giugno 2015, regolamento di riorganizzazione del Ministero di Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche (art. 2 Dipartimenti del Ministero, art. 7 Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);
- k. il Decreto del Ministro della Giustizia 5 dicembre 2012 approvazione della carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati;
- l. il Decreto del Ministro della Giustizia 19 ottobre 2022 concernente l'individuazione degli uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazione territoriali del Dipartimento

della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;

- m. la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare il relativo Art. 15 che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

### **RICHIAMATI**

- a. la Legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 recante “Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria” la quale dispone che Regione Lombardia:
  - a. all’art. 1 c. 1 “concorre con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, l’Ufficio interdistrettuale per l’esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile a tutelare la dignità e i diritti delle persone adulte e minori sottoposte a provvedimento dell’Autorità giudiziaria e, in particolare, promuove azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società e a favorire il minore ricorso possibile alle misure privative della libertà”;
  - b. all’art. 6 c. 1 “sostiene e finanzia interventi e progetti in area penale interna ed esterna volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori”;
- b. la Legge regionale 14 dicembre 2004 n. 34 recante “Politiche regionali per i minori” la quale dispone che Regione Lombardia:
  - a. all’art. 1 c. 1 “adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati”;
  - b. all’art. 2 c. 1 lett. b) “sostiene le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza”.
- c. il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale in data 20 giugno 2023 (DCR XII/42), che prevede al Pilastro n. 2 “Lombardia al servizio dei cittadini” – Ambito 2.2. “Sostegno alla persona e alla famiglia” – Obiettivo strategico 2.2.2. “Promuovere l’inclusione sociale e le pari opportunità” – Azione 2.2.2.2 “Sostenere interventi a favore di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e loro famiglie” la promozione di logiche di sistema tra misure regionali e nazionali e tra le diverse aree di bisogno al fine di contrastare l’esclusione sociale e migliorare la capacità di lettura dei bisogni;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SOPRA INDIVIDUATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **Premesse**

- 1. Regione Lombardia promuove annualmente l’iniziativa solidale “Giocattolo sospeso”, in

collaborazione con Assogiocattoli, quale azione di responsabilità sociale diffusa e di coinvolgimento della comunità regionale in favore dei minori e delle famiglie che vivono situazioni di fragilità;

2. Assogiocattoli è l'Associazione Italiana che, fondata nel 1947, rappresenta con circa 200 iscritti la quasi totalità delle imprese che operano nei settori giochi e giocattoli, prodotti di prima infanzia, festività e party;
3. il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia coordina gli istituti penitenziari del territorio regionale, nei quali sono garantiti momenti di incontro tra persone in esecuzione penale interna e loro famiglie, inclusi figli minori;
4. le Parti riconoscono l'interesse pubblico comune a promuovere condizioni ambientali e relazionali adeguate alla tutela del benessere psico-emotivo dei minori;
5. Il presente Accordo non costituisce affidamento di servizi, concessione, appalto pubblico né rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, configurandosi quale strumento di cooperazione istituzionale tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, fondato sulla convergenza di competenze, risorse e responsabilità per la realizzazione di attività di interesse comune, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali.

## **Art. 2**

### **Amministrazione Beneficiaria**

1. È individuata quale Amministrazione Beneficiaria Il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Lombardia.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo il Beneficiario è rappresentato dal relativo Rappresentante Legale, il quale è altresì il referente unico di Regione Lombardia, anche di fronte alle sue ulteriori articolazioni territoriali. È facoltà del beneficiario individuare ulteriori referenti operativi in sede di attuazione del presente Accordo. Comunicazioni operative potranno essere indirizzate al/ai Referente/i dell'Accordo, da comunicare successivamente alla sottoscrizione del documento.

## **Art. 3**

### **Oggetto e destinatari**

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di realizzare un intervento congiunto orientato alla tutela del benessere dei minori nei contesti di incontro con i propri genitori in esecuzione penale;
2. L'Accordo ha ad oggetto la cessione a titolo gratuito, da parte di Regione Lombardia, di beni mobili consistenti in giochi raccolti nell'ambito dell'iniziativa regionale "Giocattolo sospeso", quale azione di responsabilità sociale e di coinvolgimento della comunità lombarda in favore dell'infanzia;
3. L'intervento si inserisce in un quadro più ampio di politiche pubbliche volte alla promozione della coesione sociale, al sostegno della genitorialità e alla tutela dei diritti dei minori, riconoscendo che la qualità delle esperienze relazionali vissute dai bambini nei momenti di incontro con le figure genitoriali costituisce elemento essenziale per uno sviluppo equilibrato della persona;

4. Attraverso il presente Accordo, le Parti intendono formalizzare una collaborazione coordinata, fondata sulla convergenza delle rispettive competenze istituzionali, per favorire la predisposizione e il miglioramento di condizioni ambientali e relazionali idonee a garantire al minore un'esperienza di incontro rispettosa della sua età, dei suoi bisogni evolutivi e della sua dignità di persona;
5. L'oggetto dell'Accordo si sostanzia in un'azione condivisa di valore pubblico, finalizzata a riaffermare la centralità del minore e la rilevanza del legame familiare quali beni giuridici e sociali meritevoli di particolare tutela da parte delle istituzioni;
6. I destinatari degli interventi oggetto del presente accordo sono individuati nelle persone minori d'età con genitori in esecuzione penale interna presso gli Istituti penitenziari della Lombardia;
7. Le Parti dichiarano e danno atto che le attività oggetto del presente Accordo rientrano integralmente nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali.

#### **Art. 4**

##### **Finalità**

1. Il presente Accordo si fonda sul riconoscimento della centralità del minore quale soggetto di diritti, portatore di bisogni specifici di natura affettiva, relazionale ed evolutiva;
2. Le Parti condividono l'assunto secondo cui la qualità dell'esperienza relazionale vissuta dal bambino nei momenti di incontro con il genitore rappresenta un elemento determinante per:
  - a. la regolazione emotiva;
  - b. la continuità del legame affettivo nel tempo.
3. Il gioco, in tale prospettiva, non costituisce mero intrattenimento, bensì strumento privilegiato di comunicazione simbolica, elaborazione emotiva e costruzione del rapporto. Attraverso il gioco il bambino esprime vissuti, rielabora esperienze, costruisce significati e consolida la relazione con l'adulto di riferimento.
4. L'intervento oggetto del presente Accordo intende pertanto:
  - a. promuovere condizioni ambientali che favoriscano un'esperienza di incontro quanto più possibile centrata sui bisogni evolutivi del minore;
  - b. sostenere la dimensione relazionale e affettiva del legame genitore-figlio, preservandone la continuità simbolica e concreta;
  - c. contribuire alla riduzione del potenziale impatto emotivo negativo che ambienti non adeguatamente strutturati possono generare sul bambino;
  - d. valorizzare la funzione genitoriale quale elemento fondante della crescita equilibrata del minore;
  - e. rafforzare una cultura istituzionale orientata alla tutela dell'infanzia e alla promozione dei diritti dei bambini.
5. Le Parti riconoscono che la qualità degli spazi e degli strumenti messi a disposizione del minore incide significativamente sulla percezione dell'esperienza relazionale, influenzando il modo in cui il bambino integra nella propria storia personale la relazione con il genitore.
6. In tale quadro, la disponibilità di giochi adeguati all'età rappresenta un fattore facilitante la costruzione di un clima di serenità, spontaneità e autenticità dell'incontro,

contribuendo a restituire centralità all'identità del bambino in quanto figlio, prima ancora che in relazione a qualsiasi contesto.

#### **Art. 5**

##### **Obiettivi ed attività**

1. In coerenza con le finalità sopra richiamate, l'Accordo persegue i seguenti obiettivi specifici ed attività:
  - a. favorire la predisposizione o il miglioramento di ambienti idonei all'accoglienza dei minori;
  - b. sostenere la qualità relazionale degli incontri attraverso strumenti ludici adeguati;
  - c. contribuire alla continuità affettiva tra genitore e figlio;
  - d. promuovere un approccio interistituzionale integrato in materia di tutela dell'infanzia;
  - e. valorizzare l'iniziativa "Giocattolo sospeso" quale espressione di solidarietà comunitaria orientata al benessere dei bambini.

#### **Art. 6**

##### **Cessione e destinazione d'uso**

1. Regione Lombardia provvede alla raccolta dei giochi e alla loro successiva cessione a titolo gratuito al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia.
2. I beni:
  - a. sono nuovi o in condizioni idonee all'uso;
  - b. non costituiscono beni inventariabili nel patrimonio regionale.
3. Il trasferimento della proprietà avviene al momento della consegna.
4. È onere esclusivo del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia il ritiro dei beni e individuare gli Istituti Penitenziari ai quali destinare i medesimi;
5. I beni sono destinati a contesti e ambienti funzionali agli incontri tra genitori e figli minori, nonché a ulteriori spazi coerenti con le finalità di cui al presente Accordo. La concreta destinazione è rimessa alle valutazioni organizzative dell'Amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
6. È facoltà del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia ed eventualmente degli Istituti Penitenziari destinatari dei beni, cedere i beni ai destinatari di cui all'art. 3 comma 6;
7. Dal momento della consegna dei beni Regione Lombardia trasferisce al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia la responsabilità, a qualsiasi titolo, sul corretto impiego ed utilizzo dei beni oggetto della cessione nonché qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa conseguente;

**Art. 7****Oneri**

1. Il presente Accordo non comporta oneri per Regione Lombardia, né diretti né indiretti, e trasferimenti finanziari tra le Parti.

**Art. 8****Durata**

1. Il presente Accordo è efficace per le Parti successivamente alla sottoscrizione;
2. L'Accordo ha durata limitata all'annualità dell'iniziativa e si conclude con il completamento delle attività di cessione.

**Art. 9****Privacy e protezione dei dati personali**

1. Tutte le eventuali informazioni e documenti oggetto di scambio per l'attuazione del presente accordo che conterranno dati personali verranno trattati nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice Privacy), dalle Linee Guida dell'*European Data Protection Board* (EDPB), nonché da pareri/istruzioni delle Autorità competenti in materia.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 GDPR, assicurando l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati personali, ossia saranno trattati esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente Accordo e tali dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazione stabilite dalla Legge e dalla disciplina UE pertinente.
3. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza di dati, documenti e informazioni relativi al Progetto e alla sua attuazione, tecniche e organizzative, adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR e si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
4. Le parti garantiscono sin d'ora che tutti i soggetti che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.
5. Il Beneficiario è identificato quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali;
6. Regione Lombardia non tratta i dati dei destinatari finali dei beni.

**Art. 10*****Risoluzione di controversie***

1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 11*****Disposizioni Finali***

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme UE e nazionali di riferimento.

La Regione Lombardia

Il Provveditorato regionale  
dell'amministrazione penitenziaria per la  
Lombardia